aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1357277
del 02/10/2023

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0155737.02-10-2023

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Alla Superba s.r.l.
superba@legalmail.it

Alla Regione Liguria
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Oggetto: Quesito in merito alla competenza in materia di VIA sul "Progetto di delocalizzazione del deposito di Superba s.r.l. di Genova presso Ponte Somalia".

Con nota n. 964136 del 5/07/2023, assunta al prot. 109973/MASE del 6/07/2023, il Settore VIA e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria ha posto alla scrivente Direzione un quesito in merito alla competenza in materia di VIA sul "Progetto di delocalizzazione del deposito di Superba s.r.l. di Genova presso Ponte Somalia", rappresentando che:

- sul progetto è stato avviato un procedimento di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/2006 presso la Regione Liguria, in quanto riferibile al punto 8 lett g) ("*Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m^3*") dell'allegato IV alla parte II del decreto stesso;
- il progetto prevede la delocalizzazione delle proprie attività di stoccaggio e movimentazione prodotti liquidi chimici in un'area più idonea e logisticamente attrezzata del Porto di Genova. L'attività del nuovo deposito consisterà nello stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi chimici, con una previsione di movimentazione annua stimata in circa 300.000 - 400.000 t/anno di prodotti. Lo stoccaggio complessivo sarà di 55.800 m^3 per un totale di 50 serbatoi;
- tra le opere di maggiore rilievo che verranno realizzate, oltre ai serbatoi vi sono le seguenti opere portuali:
  - *"strutture per l'attracco, l'ormeggio e la discarica e/o carico di navi lungo le banchine di Calata Mogadiscio e Calata Tripoli per lo scarico dei prodotti al deposito;*
  - *opere infrastrutturali per il trasferimento dei prodotti liquidi dalle navi ai serbatoi di stoccaggio e da questi ultimi alle navi ("terminal to ship"), attraverso idonee connessioni di banchina tramite pipe racks."*
- sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, la Regione Liguria ha rappresentato che "*sembra emergere la possibilità che il progetto in oggetto possa essere attribuito alla tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, punto 12) Interventi per la difesa del mare: terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose", di competenza statale*";

ed ha chiesto un parere "*al fine di garantire al procedimento la corretta attribuzione di competenza*".

Firmato digitalmente in data 29/09/2023 alle ore 17:16

Con nota prot. 127627/MASE del 03/08/2023 la scrivente Direzione ha risposto ritenendo che lo svolgimento del procedimento di valutazione ambientale sul progetto in oggetto rientri tra le competenze di questa Amministrazione poiché è da inquadrarsi quale variante al Piano Regolatore Portuale di Genova che, come noto, è stato sottoposto a procedura di VIA statale conclusa con D.M. n. 5395 del 25/10/2000.

Con successiva nota del 04/09/2023, acquisita con prot. 139596/MASE del 04/09/2023, la società Superba ha presentato istanza di riesame in autotutela del citato parere 127627/MASE e del provvedimento con il quale la Regione Liguria, a seguito della ricezione della suddetta nota MASE, aveva archiviato l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA richiamata in premessa.

Rispetto al parere di questa amministrazione prot. 127627/MASE del 03/08/2023 la Società contesta quanto segue.

"Il parere del M.A.S.E. ha affermato la competenza ministeriale sulla verifica di assoggettabilità muovendo dal presupposto che l'Autorità di Sistema Portuale e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici avrebbero approvato una "variante" al Piano Regolatore Portuale che potrebbe avere notevoli impatti ambientali, ***quando, invece, ciò che è stato adottato è un atto completamente differente (rispetto alla "variante") nei suoi contenuti e nel procedimento seguito; ossia, un "Adeguamento Tecnico Funzionale (A.T.F.)"*** *che ha comportato il preventivo accertamento da parte delle suddette Amministrazioni - attraverso un'articolata e approfondita istruttoria - dell'insussistenza di un aggravamento dei carichi ambientali;*

La suddetta nota non qualifica l'impianto di Superba come terminale "per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose" ed anzi richiama la corretta qualificazione dell'impianto quale deposito costiero per lo stoccaggio di prodotti chimici: essa fa poi riferimento al parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (nell'Adunanza della Seconda Sezione tenutasi P8/9/2022 - n. 47/2022), su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (A.d.S.P.) nel procedimento volto all'adozione dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (A.T.F.) del Piano Regolatore Portuale, rilevando una competenza del Ministero sulla base dell'assunto che il progetto - con l'approvazione dell'A.T.F. - "costituisce variante al Piano Regolatore Portuale"

[...]

Con il suddetto parere dell'8/9/2022, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fatto proprie e condiviso le verifiche istruttorie dell'A.d.S.P. e ha dunque reso un parere favorevole in relazione all'A.T.F., concludendo nel senso che l'ipotizzata proposta di modifica del PRP di Genova "rientra tra le fattispecie di adeguamento tecnico-funzionale", disciplinato dall'art. 5, comma 5, legge n. 84/1994.

In forza di detta norma, "le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale".

Pertanto, gli adeguamenti tecnico-funzionali (ATF) hanno ad oggetto modifiche del P.R.P. non sostanziali e che, come tali, ***non alterano in modo sostanziale i carichi ambientali,*** *nonché la struttura del Piano in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali,* ***diversamente*** *da quanto accade nel caso delle varianti al medesimo Piano (regolate dall'art. 5, commi 4, 4-bis e 4-ter, legge n. 84/1994).*

Stante quanto sopra riportato, si rileva che la scrivente Direzione si esprime esclusivamente con riferimento alla disciplina in materia di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 ed alla relativa

normativa comunitaria ed ha competenze distinte da quelle del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il cui parere non esaurisce l'esame del progetto sotto il profilo ambientale, tant'è che anche il suddetto parere rinvia a successive e più opportune valutazioni ambientali.

Infatti, nel parere citato il Consiglio Superiore dei lavori pubblici dispone che, *"al fine di perfezionare la presente procedura di adeguamento tecnico-funzionale, l'Autorità di Sistema Portuale dovrà tener conto di tutte le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni di cui ai considerato del presente parere"*, tra le quali vi è la seguente *"la sezione segnala infine l'opportunità di individuare la procedura più appropriata per valutare gli effetti, in termini ambientali, della proposta di adeguamento tecnico funzionale in questione."*

Ciò detto, in relazione alla risposta fornita dalla scrivente Direzione, si rappresenta quanto segue:

- l'espressione utilizzata, "variante al PRP" evidenzia, in termini generali, che il progetto comporta una modifica del piano regolatore portuale, senza alcun riferimento alla disciplina dei Piani regolatori Portuali che distingue A.T.F. da variante stralcio e variante localizzata del PRP;
- il progetto comprende anche la modifica delle opere portuali finalizzate a consentire l'attracco, l'ormeggio e la discarica e/o carico di navi per la gestione del deposito, per come evidenziato dalla Regione laddove segnala la possibilità di classificare l'opera tra i "*terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose*";
- tale caratteristica del progetto impone che siano valutati contestualmente gli effetti ambientali legati alle attività di stoccaggio e quelli conseguenti all'introduzione della nuova funzione nell'ambito portuale anche in relazione ai numerosi progetti interessanti il Porto di Genova, recentemente valutati dalla scrivente Direzione;

In coerenza con la posizione già adottata da questa Amministrazione in casi simili e tenuto conto degli elementi sopra riportati si conferma che, ai fini dell'individuazione del procedimento di valutazione ambientale più appropriato, a parere della scrivente Direzione il progetto di collocamento del deposito di Superba s.r.l. di Genova presso Ponte Somalia sia da inquadrarsi come modifica di opera portuale da valutarsi in sede statale.

La Dirigente
Orsola Renata Maria Reillo
(documento informatico firmato digitalmente
uyiouyiouoai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii)